

**Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d'impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)**

Modifica del 30 giugno 2008

La Direzione generale delle dogane,

visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane,
ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007² sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1007.0029 e 1008.9059

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
1007. 00 29	Sorgo a grani	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	1.50
1008. 90 59	Altri cereali	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	2.50

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

30 giugno 2008

Direzione generale delle dogane:
Rudolf Dietrich

¹ RS 631.0

² RS 631.012

